



PROVINCIA DI CAGLIARI-PROVINCIA DE CASTEDDU
Assessorato alle Politiche Energetiche, Ambientali ed Economia Verde
Settore Ecologia e Protezione Civile
Unità Gest. Rifiuti e Infr. Ambientali

SOC. LATER SISTEM SRL

(stabilimento CAGLIARI)

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

(D.Lgs. 18.02.2005, n. 59)


QUADRO PRESCRITTIVO REV.01

(Determinazione Dirigenziale n. ____ del ____)



Il Tecnico Istruttore

(Istr. Dir. Geom. F. Balestrino)

Il Responsabile del procedimento

(Funz. Ing. M. A. Badas)



PROVINCIA DI CAGLIARI-PROVINCIA DE CASTEDDU
Assessorato alle Politiche Energetiche, Ambientali ed Economia Verde
Settore Ecologia e Protezione Civile
Unità Gest. Rifiuti e Infr. Ambientali

APPROVVIGIONAMENTO ARGILLE

MP.1 dovrà essere annotata, su apposito REGISTRO, la quantità giornaliera di argilla conferita allo stabilimento con indicazione della relativa provenienza; le annotazioni effettuate devono essere conservate in stabilimento, a disposizione degli organi preposti al controllo per almeno 5 anni;

MP.2 dovrà essere effettuata con cadenza annuale la caratterizzazione chimico-fisica dell'argilla utilizzata con riferimento ai seguenti parametri: **ph, umidità, residuo a 600°C, granulometria** (rapporto percentuale di argilla, sabbia e limo), **SiO₂, Al₂O₃, C, F, S, CaO, MgO, Cloruri come HCl e metalli pesanti** (As, Cd, Co, Cr tot., Cr VI, Cu, Hg, Pb, V e Zn); la caratterizzazione dovrà essere effettuata per ogni cava di provenienza;

MP.3 per evitare i fenomeni di polverosità diffusa i cumuli di stoccaggio della argilla in maturazione devono essere costantemente tenuti umidi;

RIFIUTI

ACCETTAZIONE E CONFERIMENTO

Le operazioni di accettazione e conferimento allo stabilimento, dei rifiuti prodotti da terzi (CER 19 09 02) e destinati alle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R5), dovranno essere condotte conformemente alle seguenti prescrizioni:

AC.1 Caratterizzazione preliminare del rifiuto

- analisi chimica del rifiuto;
- scheda descrittiva del rifiuto;
- generalità del produttore;
- processo produttivo di provenienza;
- caratteristiche chimico-fisiche;
- classificazione del rifiuto e codice CER;
- modalità di conferimento e trasporto;
- acquisizione delle schede di sicurezza delle materie prime e dei prodotti finiti del processo produttivo di provenienza.

AC.2 Procedure di conferimento del rifiuto all'impianto

- acquisizione richiesta di conferimento su modello standardizzato predisposto dal gestore;
- acquisizione scheda descrittiva del rifiuto su modello standard predisposto dal gestore;
- acquisizione analisi completa del rifiuto;

(per più carichi dello stesso rifiuto conferito dallo stesso produttore, resta valida la documentazione presentata la prima volta; Dovranno essere effettuate verifiche periodiche di rispondenza.)



AC.3 Modalità di accettazione del rifiuto all'impianto

- programmazione delle modalità di conferimento dei carichi all'impianto;
- pesatura del rifiuto;
- annotazione del peso lordo da parte dell'ufficio accettazione;
- attribuzione del numero progressivo al carico;

AC.4 Accertamento analitico prima dello scarico

- prelievo, con cadenza periodica, di un campione del carico (o della partita omogenea) da parte del tecnico responsabile ;
- analisi del campione, con cadenza periodica, da parte di laboratorio chimico;
- operazioni di scarico con verifica del personale addetto ovvero restituzione del carico al mittente qualora le caratteristiche dei rifiuti non risultino accettabili;
- registrazione e archiviazione dei risultati analitici.

AC.5 Congedo automezzo

- sistemazione dell'automezzo sulla pesa;
- annotazione della tara da parte dell'ufficio accettazione;
- congedo dell'automezzo;
- registrazione del carico sul registro di carico e scarico.

AC.6 Mancata accettazione

eventuali rifiuti **non conformi** dovranno essere **respinti** con contestuale **comunicazione** agli organi di controllo preposti (Provincia, ARPAS, NOE) della mancata accettazione per non conformità, con indicazione delle difformità riscontrate.

RECUPERO RIFIUTI PRODOTTI DA TERZI

(R13/R5 all. C al D.Lgs. 152/06 smi)

R13/R5.1) alle operazioni di messa in riserva (R13) recupero (R5) dovranno essere conferite unicamente le tipologie di rifiuti non pericolosi individuati al codice di attività **12.13** del **DM 05.02.1998 smi**, contraddistinti dai codici CER di seguito elencati:

CER	DESCRIZIONE
19 09 02	fanghi da impianti di decantazione, chiarificazione e decarbonatazione delle acque per la preparazione di acqua potabile o di acqua addolcita, demineralizzata per uso industriale

R13/R5.2) le operazioni di messa in riserva (R13) dovranno essere condotte esclusivamente nell'area localizzata nella allegata planimetria per un **quantitativo massimo istantaneo** pari a: **394 t. pari a 375 mc.**

R13/R5.3) il quantitativo **massimo annuale** di rifiuti destinabile alle operazioni di recupero (R5), coincidenti con il ciclo di produzione dei laterizi descritto ed individuato nel pertinente allegato A.I.A., è determinato in **5.500 t./anno**

R13/R5.4) dovrà essere istituito un **autonomo e distinto** registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/06, da utilizzarsi in **via esclusiva** per i rifiuti destinati alle operazioni di recupero dei rifiuti prodotti da terzi (R13/R5). Il medesimo dovrà essere tenuto con le modalità previste dal predetto disposto normativo nonché dal DM 01.04.1998 n. 148;



R13/R5.5) i rifiuti prodotti da terzi destinati all'attività di messa in riserva (R13) devono essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti in proprio originati dall'espletamento del ciclo di produzione (es. scarti di produzione, prodotti fuori specifica, ecc.) destinati alle operazioni di deposito temporaneo ed allo smaltimento o ad ulteriori operazioni di recupero da effettuarsi presso altri impianti;

R13/R5.6) il settore di messa in riserva (R13) deve essere contrassegnato da etichette, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti il codice CER ed il codice d'attività del D.M. 05.02.1998 nell'ambito del quale i rifiuti medesimi risultano compresi;

R13/R5.7) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero

R13/R5.8) devono essere adottate tutte le cautele gestionali per impedire la formazione degli odori e la dispersione di polveri e di aerosol.

R13/R5.9) la caratterizzazione chimico fisica dei rifiuti prodotti da terzi e destinati alla operazioni di recupero (R13/R5) deve essere effettuata sul rifiuto tal quale secondo la procedura disciplinata all'art. 8 del DM 05.02.1998 smi;

R13/R5.10) per quanto non espressamente previsto dal presente quadro prescrittivo, l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) dovrà essere condotta nel rispetto delle specifiche norme tecniche e con le modalità gestionali previste dal DM 05.02.1998 e successive modificazioni.

DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI PRODOTTI

(art. 183 comma 1, let. m D.Lgs. 152/06 smi)

DP.1) il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti deve essere condotto conformemente alle disposizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/06 ed espletato in area dotata di adeguati presidi di tutela delle matrici ambientali consistenti perlomeno in idonea pavimentazione impermeabile, copertura dagli agenti atmosferici per i rifiuti pericolosi, setti di compartimentazione per tipi omogenei di rifiuti ed idonea cartellonistica informativa (*tipologia, classificazione, CER, etc.*);

DP.2) i contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di movimentazione;

DP.3) il contenitore o serbatoio fisso o mobile utilizzato per le operazioni di deposito deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo anti-traboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e allarmi di livello;

DP.4) i contenitori e/o serbatoi devono essere collocati su superficie pavimentata ed impermeabilizzata e dotati di bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità aumentato del 10%;

DP.5) il deposito in fusti o cisternette deve essere effettuato su idonei supporti che consentano il sollevamento dal suolo al fine di evidenziare eventuali perdite;

DP.6) i contenitori utilizzati per le operazioni di deposito devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera da consentire una facile ispezione (*passo d'uomo*), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori deteriorati e/o danneggiati;



- DP.7) il deposito dovrà essere dotato di materiale assorbente e neutralizzante di varia natura da utilizzare nelle eventualità di percolamenti o perdite accidentali;
- DP.8) la movimentazione dei fusti e dei contenitori dovrà avvenire mediante l'ausilio di appositi mezzi meccanici quali ad es.: carrelli elevatori;
- DP.9) gli operatori che provvedono all'utilizzo di carrelli elevatori dovranno essere adeguatamente formati ed addestrati alla movimentazione delle merci pallettizzate, in modo da evitare il danneggiamento di fusti o contenitori;
- DP.10) dovranno essere utilizzati bancali in buone condizioni e si dovrà procedere alla sostituzione di eventuali bancali che dovessero risultare danneggiati;
- DP.11) con adeguata cadenza periodica si dovrà provvedere all'effettuazione di ispezioni dei contenitori per accertarne la relativa tenuta; eventuali contenitori deteriorati e/o danneggiati dovranno essere tempestivamente sostituiti con analoghi contenitori aventi equivalenti caratteristiche.

PRESCRIZIONI GENERICHE GESTIONE RIFIUTI

- R1) è vietata la miscelazione di categorie diverse di rifiuti fra loro o con altre sostanze, prodotti o materiali;
- R2) deve essere assicurata la regolare compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti che devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dal DM 01.04.1998 n. 148, al fine di operare nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 190 del D.Lgs. 152/06;
- R.3) la gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione ed informato della pericolosità dei rifiuti; durante le relative operazioni gli addetti dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato;
- R.4) i rifiuti in uscita dall'impianto, debitamente accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o di smaltimento, evitando, per quanto possibile, ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o depositi preliminari, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B) e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C al D.Lgs. 152/06;
- R.5) devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti, nonché la loro pericolosità;
- R.6) l'eventuale presenza all'interno del sito produttivo di qualsiasi oggetto contenente amianto non più utilizzato o **che possa disperdere fibre di amianto** nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'art. 3 della legge 27 marzo 1992 n. 257, **ne deve comportare la rimozione**; l'allontanamento dall'area di lavoro dei suddetti materiali e tutte le operazioni di bonifica devono essere realizzate ai sensi della L. 257/92;
- R.7) dovrà essere garantita l'iscrizione e la relativa interconnessione al sistema di tracciabilità **"SISTRI"** secondo le modalità previste dal DM 17.12.2009.



GESTIONE SOTTOPRODOTTI

(art. 183, comma 1, lett. p D.Lgs. 152/06 smi)

SP.1) possono essere considerati sottoprodotti i materiali che soddisfano tutti i criteri, requisiti e condizioni previsti all'art. 183, comma 1, lett. p del D.Lgs. 152/06 e smi.;

SP.2) i materiali originati da ciclo di produzione espletato nel complesso IPPC, denominati "*sfridi di laterizio cotto*", possono essere destinati ad attività di recupero ambientale della cava di proprietà in regime di "*sottoprodotti*" a condizione che:

- soddisfino i requisiti di cui al punto SP.1;
- il riutilizzo degli "*sfridi di laterizio cotto*" in attività di recupero ambientale sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dalla autorità competente;
- il riutilizzo degli "*sfridi di laterizio cotto*" sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche del sito da sottoporre a recupero ambientale;
- il riutilizzo sia subordinato all'effettuazione di apposito test di cessione sul materiale tal quale, eseguito in conformità alle metodiche previste all'allegato 3 del DM 05.02.1998 e ss.mm.;
- siano rispettati i limiti di accettabilità di contaminazione dei suoli previsti all'**allegato 5** alla **parte IV** del **Titolo V** del D.Lgs. 152/06 smi.

SUOLO

S.1) devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni esterne;

S.2) non è ammesso, nell'ambito delle aree di pertinenza del complesso IPPC, l'utilizzo di serbatoi **interrati** o **parzialmente interrati**, sprovvisti di un sistema di contenimento secondario (es. *doppia camicia con sistema di rilevazione delle perdite*);

S.3) le tubazioni devono essere realizzate preferibilmente al di sopra del terreno; qualora ciò non sia tecnicamente fattibile o vantaggioso, le tubazioni dovranno essere interrate all'interno di idonee condotte ispezionabili;

S.4) con cadenza quadriennale, i serbatoi **fuori terra**, dovranno essere sottoposti ad apposita verifica dello spessore del tetto e del fasciame laterale per valutare la presenza di fenomeni di corrosione significativi;

S.5) deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione delle aree di deposito dei rifiuti (depositi temporanei e messa in riserva), effettuando sostituzioni e ripristini del materiale eventualmente deteriorato o fessurato;

S.6) le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima attenzione e cautela al fine di non far permeare nel suolo alcunché;



S.7) qualsiasi sversamento accidentale deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco; a tale scopo devono essere sempre disponibili attrezzature e sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi eventualmente sversati in fase di deposito e/o movimentazione di rifiuti o materiali in genere;

S.8) il gestore dell'impianto deve segnalare tempestivamente al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente ed alla Provincia, ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare o aver causato inquinamento del suolo.

ARIA

A.1) per il contenimento delle emissioni diffuse, generate dalla movimentazione e dallo stoccaggio di materie prime o rifiuti, devono essere praticate operazioni programmate di inumidimento dei cumuli e pulizia dei piazzali;

A.2) gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V, parte quinta del D.Lgs. 152/06;

A.3) i condotti per le emissioni convogliate in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate secondo le norme UNICHIM; la sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza; le sigle identificative dei punti di emissione devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini; lo sbocco dei condotti di scarico dovrà essere verticale verso l'alto e realizzato in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri;

A.4) le caratteristiche delle emissioni convogliate originate dal complesso IPPC (*individuate nel relativo allegato A.I.A.*) dovranno essere conformi ai pertinenti valori limite previsti alla **parte terza dell'allegato I** alla **parte quinta** del D.Lgs. 152/06;

A.5) l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;

A.6) qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti stessi; tali avarie o malfunzionamenti devono essere comunicati entro 8 ore alla Provincia, all'ARPAS ed al Comune competente;

A.7) gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni **diffuse**, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V, parte Quinta del D.Lgs n. 152/2006, e in particolare garantendo:

- una buona pulizia generale dell'impianto;
- la nebulizzazione di acqua;



ACQUA

ACQ.1) devono essere adottati idonei sistemi a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorire il massimo risparmio nell'utilizzazione;

ACQ.2) i sistemi di approvvigionamento idrico devono essere mantenuti sempre efficienti e devono consentire la quantificazione volumetrica di risorsa prelevata;

ACQ.3) deve essere garantita la raccolta separata delle acque meteoriche pulite;

ACQ.4) deve essere presente un sistema di registrazione dei parametri misurati dagli strumenti di misura delle acque meteoriche zenitali prelevate dall'esistente depressione di cava *cd. "laghetto"*, con indicazione della data delle letture, nonché dei volumi totalizzati su base annua; le registrazioni devono essere conservate per le verifiche degli Organi di controllo;

ACQ.5) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;

ACQ.6) devono essere riportate, in apposita relazione annuale, le quantità annuali di approvvigionamento idrico;

RUMORE

RU.1) per la valutazione del limite di immissione del complesso stesso, dovranno essere rispettati i seguenti limiti previsti per la classe V (*aree prevalentemente industriali*):

- valori limite di emissione: **diurno** (6-22) 65 dB, **notturno** (22-6) 55 dB;
- valori limite assoluti di immissione: **diurno** (6-22) 70 dB, **notturno** (22-6) 60 dB.

RU.2) il Piano di Classificazione Acustica del comune di Cagliari, è attualmente in fase di revisione, pertanto, qualora si verificasse un cambiamento di attribuzione delle classe acustica del complesso IPPC gli accertamenti ed i rilievi acustici devono essere aggiornati in conformità;

RU.3) in relazione all'inquinamento acustico, le misure tecniche di prevenzione e protezione dei lavoratori contro il rischio di esposizione al rumore durante il lavoro, devono essere adottate in conformità di Titolo VIII Capo II del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;

RU.4) devono essere riportate, su apposito registro, la misurazione effettuate ai sensi del DPCM 14/11/1997 dello stabilimento; le registrazioni devono essere conservate in stabilimento, a disposizione degli organi preposti al controllo per almeno 5 anni;

RU.5) considerata la presenza di recettori sensibili (*lato confinante con la zona residenziale di civili abitazioni*), dovrà essere applicato il **limite differenziale** per il suddetto lato;



- RU.6)** le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite da un tecnico competente in acustica ambientale deputato all'indagine, nel rispetto delle modalità previste dal D.M. del 16 marzo 1998; devono essere rispettate le disposizioni circa la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore contenuti nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- RU.7)** qualora si intenda realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, previo invio della comunicazione alla Provincia, dovrà essere redatta una valutazione previsionale di impatto acustico; realizzate le modifiche o gli interventi previsti, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori ed altri punti da concordare con il Comune e l'ARPAS, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite differenziali applicati;
- RU.8)** tutti i macchinari utilizzati devono essere dotati di sistemi di abbattimento dei rumori; i livelli sonori medi sulle 8 ore del turno lavorativo non devono superare gli 80 dB (A) misurate alla quota di 1,6 m dal suolo e a distanza di 1 m da ogni apparecchiatura; le macchine che superano i limiti previsti dalle norme devono essere insonorizzate;
- RU.9)** le rilevazioni devono essere ripetute in occasione della presentazione dell'istanza di rinnovo della Autorizzazione Integrata Ambientale e ogni qual volta intervengano modifiche nell'assetto impiantistico tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC; in ogni caso, le misure devono essere ripetute con la seguente cadenza temporale:
- ogni 2 anni presso le postazioni di misura al perimetro dello stabilimento;
 - ogni tre anni presso i ricettori;
- RU.10)** gli esiti delle misure effettuate e le relative interpretazioni devono essere conservati presso lo stabilimento per almeno 6 anni a disposizione degli organi di controllo;

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- UP.1)** ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 59/05, il gestore è tenuto a comunicare alla Provincia e al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente, eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto stesso, così come definite dall'art. 2, comma 1, lettera m) del predetto decreto legislativo;
- UP.2)** ogni variazione del nominativo del Direttore Tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente;
- UP.3)** le modalità di gestione dovranno essere modificate e revisionate a seguito di specifica richiesta da parte della Provincia o del Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente;
- UP.4)** il gestore dell'impianto deve comunicare tempestivamente alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente, eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto all'art. 11, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 59/2005;



UP.5) ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.Lgs. 59/2005, al fine di consentire le attività di cui ai precedenti commi 3 e 4 dello stesso decreto, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria.

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' E RIPRISTINO AMBIENTALE

RA.1) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività;

RA.2) la società, in caso di chiusura dell'impianto, dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale secondo quanto previsto all'art. 3 punto f) del D.Lgs. n. 59/2005;

RA.3) il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto da apposito progetto da approvarsi conformemente alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente; le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della competente Autorità; al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente è demandata l'attività di verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria;

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

PMC.1) il gestore è tenuto a rielaborare il Piano di Monitoraggio e Controllo, il quale dovrà essere sottoposto alla verifica della Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS);

PMC.2) il Piano di Monitoraggio e Controllo, debitamente elaborato e verificato con le modalità di cui al punto precedente, dovrà essere sottoposto all'approvazione della Provincia.

GESTIONE DELLE EMERGENZE E PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI

GE.1) il gestore del complesso IPPC deve mantenere aggiornate ed efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (*pericolo di incendio e scoppio, pericoli di rottura di impianti, sversamenti di materiali contaminanti nel suolo e nelle acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza*) e garantire la messa in atto di adeguati rimedi per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente;

GE.2) il gestore deve provvedere a mantenere aggiornato il documento di valutazione dei rischi ed il relativo piano di sicurezza; fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e degli Enti interessati e mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva il piano di emergenza;

GE.3) deve essere predisposto con frequenza annuale, il programma di formazione del personale; l'avvenuta esecuzione degli incontri previsti dal programma devono essere riportati su apposito registro, da conservare in impianto per almeno sei anni.



PIANO INFORMATIVO

P.1) dovranno essere determinate ed attuate apposite strategie di comunicazione finalizzate a fornire adeguata informazione alla pubblica opinione relativamente alle attività svolte nel complesso IPPC; tali strategie dovranno comprendere:

- periodiche comunicazioni a mezzo stampa locale e distribuzione di materiale informativo;
- organizzazione di eventi d'informazione/discussione con autorità e cittadini;
- periodica apertura dell'impianto al pubblico;
- disponibilità dei dati di monitoraggio.

CRONOPROGRAMMA DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E GESTIONALE


Il gestore dovrà rispettare le seguenti scadenze temporali provvedendo a realizzare, a partire dalla data di notifica della relativa autorizzazione integrata ambientale, gli interventi individuati nella seguente tabella, scaturiti dalle valutazioni e dalle prescrizioni ritenute necessarie dalla amministrazione precedente e dall'ARPAS:

CODIFICA PRESCRIZIONE	INTERVENTO	TEMPISTICA	
		PROGETTAZIONE	REALIZZAZIONE
A2	progettazione e realizzazione degli interventi proposti in sede di presentazione dell'istanza AIA, necessari a limitare la formazione di polveri diffuse in fase di macinazione e miscelazione delle materie prime ed in particolare: - confinamento delle operazioni di vagliatura e miscelazione; - miglioramento della tenuta dei silos di stoccaggio con apposito sistema di filtrazione polveri; - impiego di convogliatori coperti; - installazione sistema di depolverizzazione dell'aria in fase di macinazione, miscelazione e laminazione "filtri a maniche autopulenti e/o filtri ad umido"	6 mesi	24 mesi
A.1)	progettazione e realizzazione rete di deposimetri per il monitoraggio dei fenomeni di polverosità diffusa, conformemente ad apposito progetto approvato dalla Provincia e previamente valutato dall'ARPAS	6 mesi	12 mesi
S.2)	effettuazione di apposita indagine preliminare finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di accettabilità di contaminazione dei suoli individuati ai sensi degli artt. 239 e segg. del D.Lgs. 152/06 s.m.i, con particolare riferimento alle zone interessate dalla presenza dei serbatoi		12 mesi
-----	installazione sistemi per il controllo automatico degli essiccatoi (es. sistema PLC - PLC/PC, etc.);		24 mesi
R.5)	rilevazione annuale dello stato di conservazione delle coperture in amianto presenti nel complesso IPPC con relativo monitoraggio di eventuali fibre asbestiformi rilasciate nell'ambiente		12 mesi (periodicità)




PMC.1)	presentazione Piano di Monitoraggio e Controllo alla Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS), con integrazione dei parametri relativi alle polveri sottili (PM10), ultrasottili (PM2,5), fibre asbestiformi ed adeguamento secondo le modalità dalla stessa indicate, con successiva approvazione provinciale del medesimo. Il previsto report annuale dovrà essere trasmesso anche alla ASL di Cagliari – Dip.to di Prevenzione – Struttura Semplice Dipartimentale Salute e Ambiente		entro 3 mesi
A.1)	redazione di un apposito piano operativo per l'esecuzione delle operazioni di inumidimento quotidiano delle aree esterne	3 mesi	
SP.1 SP.2	presentazione progetto di riutilizzo quali "sottoprodotti" per recupero ambientale degli "sfaldi di laterizio cotto", il quale dovrà essere approvato dalla competente Autorità; tale progetto dovrà contenere, tra l'altro, il computo metrico inerente in particolare l'utilizzo dei sottoprodotti con il relativo cronoprogramma	3 mesi	---
P.1)	elaborazione Piano Informativo	3 mesi	---
---	presentazione rinnovo Certificato Prevenzione Incendi		immediato

Cagliari li, 04 novembre 2010

Il Tecnico Istruttore

 (Istr. Dir. Geom. F. Balestrino)



Il Responsabile del procedimento

 (Funz. Ing. M. A. Badas)